



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 59/D

Roma, 14 ottobre 2004

Protocollo: 10948 /RS

Rif.:

Allegati: vari

Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle
Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni delle Circoscrizioni
dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane tutti
LORO SEDI

OGGETTO: Importazione da Paesi terzi di prodotti di origine animale per il consumo personale.

Reg. (CE) n.745/2004 della Commissione recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale e Decreto 10 marzo 2004 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

PREMESSA

In attuazione della Decisione 2002/995/CE della Commissione, recante la disciplina relativa ai controlli sulle importazioni da Paesi terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo personale, il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e finanze ha adottato il decreto 10/03/2004, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana serie generale n.105 del 6 maggio 2004.

Contemporaneamente, sulla G.U.C.E. serie L. n. 122 del 26/04/2004, è stato pubblicato il Reg. (CE) n.745/2004 della Commissione che ha abrogato le disposizioni contenute nella precitata Decisione 2002/995/CE.

Per evitare l'insorgere di dubbi interpretativi che potrebbero provenire dalla lettura congiunta dei due testi normativi, si reputa opportuno riassumere le disposizioni attualmente in vigore nella predetta materia.

CONTROLLI

A) I prodotti che necessitano all'importazione di un nullaosta sanitario rilasciato dai Posti di Ispezione frontiera (PIF), sono quelli riportati nel Titolo I (nelle sezioni da 01 a 04 della voce I.2) dell'allegato alla Decisione 2002/349/CE (pubblicato sulla G.U.C.E. serie L. 121 del 8 maggio 2002), così come disposto all'art.1, par.1 del Reg.n.745/2004.

B) La nuova norma comunitaria prevede deroghe per i controlli sistematici dei prodotti fino ad un massimo di 5 kg/persona provenienti dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia, dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Svizzera e per il latte in polvere per lattanti, alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la loro quantità non superi il normale consumo di una persona.

La precitata norma non si applica anche alle confezioni relative a prodotti il cui consumo è già iniziato ed alle scorte ad uso personale provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino.

C) Il Regolamento (CE) n.745/2004 non prevede più l'esenzione dai controlli per i prodotti della specie di peso inferiore ad 1 kg.. Tutti i prodotti della specie devono essere, pertanto, sottoposti a controllo.

In dipendenza di ciò non sono più applicabili il comma 3, lettera b ed il comma 4 dell'Art.1 del decreto 10 marzo 2004 del Ministero della Salute.

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI

Nel caso in cui le Dogane, nell'ambito della normale attività di competenza, accertino la presenza di prodotti della specie, dovranno chiedere al detentore del prodotto l'esibizione del certificato sanitario d'origine.

Se il viaggiatore sarà sprovvisto di tale certificato l'Ufficio doganale, in attuazione del comma 5, art.1 del Decreto interministeriale 10/03/2004, non ammetterà i prodotti nel territorio italiano, disponendo la distruzione delle merci con oneri a carico del detentore stesso e la collaborazione attiva dei gestori delle strutture portuali, aeroportuali, ferroviari e terrestri, preventivamente interessati dal Ministero della Salute.

Nel caso in cui il detentore dei prodotti esibisca un certificato veterinario d'origine, il funzionario doganale inviterà il viaggiatore stesso a richiedere il previsto nulla osta al PIF competente per territorio (vedansi cartine allegate), previo stoccaggio della merce in idonei spazi messi a disposizione dai gestori delle strutture portuali, aeroportuali, ferroviari e terrestri preventivamente interessati dal Ministero della Salute.

Qualora il proprietario delle merci non sia in condizioni di ottenere il precitato nulla osta, compresi i casi in cui l'Ufficio doganale non sia sede di PIF o il personale veterinario non sia in grado di raggiungere la dogana, l'Ufficio doganale disporrà la distruzione della merce per motivi di salute pubblica, come precisato al precedente secondo paragrafo.


Analoga procedura a quella finora descritta è prevista per l'importazione di selvaggina a seguito di cacciatori. A tal proposito vedasi la nota del Ministero della Salute Prot n.DGVA-III/5266 del 1° marzo 2004, allegata in copia alla presente.

Si raccomanda la massima collaborazione con il Ministero della Salute per l'attuazione della normativa comunitaria e nazionale, anche per quanto attiene alla necessaria pubblicità nei siti portuali, aeroportuali, ferroviari e terrestri.

La presente circolare è stata sottoposta al preventivo vaglio del Comitato di indirizzo permanente di questa Agenzia che ha espresso parere favorevole nel corso della seduta del 27 settembre 2004.

Il Direttore dell'Area Centrale

BIPs in Italy



Port



Aeroporto




Street



Railway

BIPs in Italy *



P= Products
A=Live animals

* BIPs (Border Inspection Posts)= PIF



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEGLI
ALIMENTI UFFICIO III

1 SCVA-III/5266/P - I.4-c-b/3

Risposta al Foglio del

1

Allegati: 1

Oggetto: Decisione 2002/995/CE – chiarimenti della
Commissione in merito alla selvaggina importata
a seguito di cacciatori.

Roma 1 MAR. 2004

UFFICI PIF DEL MINISTERO DELLA
SALUTE

LORO SEDI

e, p.c:

ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E PROV.AUT.

-Servizio Veterinario-

LORO SEDI

ASSESSORATO AGRICOLTURA
PROV.AUT. DI BOLZANO

-Servizio Veterinario-

BOLZANO

La Commissione UE, DG SANCO – Unit E2 – ha recentemente risposto, con la nota che si allega in copia, ad alcuni quesiti sollevati dalla scrivente Direzione Generale in merito al nuovo regime di importazione della selvaggina uccisa a seguito di cacciatori scaturito dall'entrata in vigore della decisione 2002/995/CE del 9 dicembre 2002 recante misure temporanee di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale.

Riassumendo quanto specificato dalla Commissione, attualmente, la selvaggina uccisa e importata da Paesi terzi a seguito dei cacciatori deve soddisfare le seguenti condizioni:

- il Paese terzo di provenienza deve essere inserito nella lista dei Paesi di cui alla decisione 2000/585/CE, per quella particolare categoria di selvaggina;
- la selvaggina deve essere scortata dal relativo certificato veterinario tra quelli riportati in allegato alla decisione 2000/585/CE;
- l'importazione deve quindi essere approvata al posto di ispezione frontaliere di entrata;
- unica deroga possibile è quella relativa alle provenienze dai Paesi di cui all'art. 1, comma 2, della decisione 2002/995/CE (Groenlandia, Isole Færøer, Islanda, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Svizzera, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria, Malta e Cipro) per le quali non è necessario il certificato veterinario purchè le quantità siano da considerare come ragionevolmente consumabili da un individuo.

Si chiede quindi agli Uffici PIF in indirizzo e, in seconda istanza, agli Assessorati di dare massima diffusione circa i contenuti della presente ai soggetti interessati al fine anche di prevenire situazioni difficili di respingimento o distruzione di selvaggina al momento del rientro nel nostro Paese di cacciatori provenienti da Paesi terzi.

Si ringrazia per la collaborazione.

h
FR/PS

DIRETTORE GENERALE
[Signature]